



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

14 ottobre 2021

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 56

Oggetto: Assunzione di un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, mediante procedura di mobilità volontaria da altra amministrazione. Definizione della data per l'assunzione in servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ricordato che

- la struttura organizzativa del Comune, già approvata con atto dei Sindaci dei Comuni di Lardaro, Bondo, Breguzzo e Roncone, adottato il 31 dicembre 2015, fatta propria, dopo l'istituzione del Comune di Sella Giudicarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con Decreto del Commissario Straordinario del 5 gennaio 2016, e precisata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 dell'8 marzo 2016, comprende il Servizio di biblioteca, al quale era addetto a suo tempo un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, cessato dalle funzioni all'inizio dell'anno 2018, e per il quale sinora non si è riusciti ancora alla copertura con altro personale di ruolo per varie e complesse vicende;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 6 novembre 2020, dopo simile procedura infruttuosa, si è stabilito di indire una procedura di mobilità volontaria, per l'assunzione di un Collaboratore amministrativo di Categoria C livello evoluto, ai sensi degli artt. 76, 77, 78 del Contratto collettivo Provinciale di lavoro del personale delle Autonomie locali sottoscritto il 1° ottobre 2018, recepito per presa d'atto con la deliberazione della Giunta comunale n. 208 dell'8 novembre 2018;
- che la scelta di procedere all'assunzione attraverso la "mobilità volontaria", ammessa ai sensi dell'art. 91, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, modificato con l'art. 2, comma 1 lettera e) della Legge Regionale 1 agosto 2019, n. 3, e dell'art. 1 del Regolamento delle procedure di assunzione del personale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019, e regolata dal Contratto collettivo provinciale di Lavoro del personale del comparto delle Autonomie locali, è avvenuta, tra l'altro, perché ha come presupposto il fatto che gli aspiranti devono essere persone dall'esperienza professionale consolidata

appropriata al ruolo da rivestire, così da poter assumere una persona dotata di professionalità adatta perché la Biblioteca possa operare nell'ambito del Sistema Bibliotecario Trentino, di cui si dirà più avanti;

Ricordato che la procedura di mobilità è stata indetta con determinazione del Segretario comunale n. 56 del 12 novembre 2020, come rettificata con determinazione n. 57 del 13 novembre 2020, e bando del 13 novembre 2020, e ha portato alla formazione di una graduatoria approvata, e alla nomina del Evidenziato che la persona utilmente collocata in graduatoria e da assumere è la Signora Giuliana Filosi;

Evidenziato che la procedura di mobilità atteggiandosi come un trasferimento da un'amministrazione all'altra in virtù di una certa base professionale prevede particolari condizioni tra le quali che:

-ai sensi dell'art. 79 del citato Contratto collettivo

-- entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'Amministrazione comunica alle persone utilmente collocate l'esito positivo della domanda di mobilità;

-- l'interessato ha l'onere di comunicare entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'accettazione o il rifiuto, entrambi irrevocabili, e la mancata o ritardata risposta nei termini indicati equivale a rifiuto;

-- la comunicazione viene inviata anche all'Ente di appartenenza del dipendente ed il trasferimento può essere differito per particolari motivi connessi a documentate esigenze di servizio per un periodo massimo di sei mesi;

- ai sensi dell'art. 80 del citato Contratto collettivo,

-- il dipendente utilmente collocato in graduatoria è trasferito, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso del dipendente, nel ruolo unico dell'Amministrazione, con le modalità previste nel contratto collettivo di lavoro e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando;

-- il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'Amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni;

-- il dipendente è collocato nel ruolo dell'Amministrazione, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento;

--il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell'ammissione in servizio; il medesimo personale è esente dall'obbligo del periodo di prova.

Evidenziato a tal proposito che nella sostanza delle cose la disciplina posta dal contratto collettivo è piuttosto chiara anche se non manca qualche piccola incertezza per quanto riguarda le fasi del trasferimento, che peraltro ben possono essere, pur nel rispetto dei diritti del lavoratore, chiarite tra le amministrazioni interessate e entro certi limiti modificate con il consenso della parti stante la disciplina di natura contrattuale;

Evidenziato che per attuare il trasferimento in un quadro di chiarezza con comunicazione n. prot. 8180 del 17 agosto 2021 il segretario comunale, essendo già stati verificati favorevolmente i requisiti della persona interessata alla mobilità, ha invitato tale persona a comunicare se intendesse accettare il posto e l'interessata con comunicazione pervenuta il 14 settembre 2021, registrata al n. prot. 9138, ha manifestato la propria accettazione;

Evidenziato che poi si sono avuti dei contatti informali con il Comune di provenienza dal quale la persona viene trasferita per verificare se vi potessero essere ipotesi da percorrere di coordinamento nel trasferimento che potessero presentare qualche vantaggio organizzativo per entrambe le amministrazioni, ma non essendo emerse soluzioni particolari, ora occorre procedere comunque a definire l'assunzione in servizio e la data a decorrere dalla quale la persona dovrà prendere servizio presso il Comune di Sella Giudicarie, anche per chiarire se mai da parte del Comune di provenienza si voglia esercitare la facoltà di differimento del trasferimento;

Evidenziato anche che si è approfondito l'aspetto del trattamento economico in essere presso il Comune attuale di provenienza (peraltro deducibile dall'inquadramento e dai periodi di servizio accertati con le verifiche applicando il trattamento economico previsto dagli accordi collettivi) e risulta che va applicato a tale persona il trattamento corrispondente alla prima posizione retributiva nella Categoria C, livello evoluto, misura questa del tutto compatibile con le previsioni di bilancio e del Piano triennale dei fabbisogni del personale così come recentemente aggiornato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 5 agosto 2021, che permette di attuare le disposizioni del contratto collettivo sopra citato che consentono al dipendente di spostarsi senza alcun pregiudizio per il maturato giuridico ed economico e nel rispetto delle prospettive di progressione ciò perché gli stanziamenti sono stati predisposti per il trattamento inherente una possibile posizione retributiva anche maggiore;

Ritenuto in queste condizioni di fissare per la data del 9 dicembre 2021 per l'assunzione del servizio di tale persona presso il Comune di Sella Giudicarie, termine che risponde all'esigenza di rispettare il preavviso di un mese e mezzo previsto dall'art. 73, commi 1 e 3, del citato Contratto collettivo;

Evidenziato che così come previsto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 130 del 6 novembre 2020, quando è stata attivata la procedura, con la deliberazione della Giunta comunale n. 103 dell'8 settembre 2021 è stata fatta una verifica della situazione normativa e finanziaria per verificare se vi siano le condizioni per l'assunzione e si è stabilito che le condizioni vi sono e quindi di procedere all'assunzione;

Evidenziato che ad oggi il quadro della disciplina di finanza locale, di competenza provinciale, nel quale la Giunta comunale ha verificato la possibilità dell'assunzione è dato dall'art. 8, comma 3.2.2. della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, e s.m.i. così come attualmente vigente, che prevede tra l'altro che:

“3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per

l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale

Evidenziato che

- il servizio bibliotecario è un servizio pubblico essenziale, in base alle considerazioni che seguono:

- ai sensi dell'art. 101 comma 1, comma 2 lettera b), e comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la biblioteca quale struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio, è da annoverarsi tra gli Istituti e luoghi della cultura, e quando appartiene ad un soggetto pubblico è destinata alla pubblica fruizione ed espleta un servizio pubblico;

- l'art. 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati....", è la norma alla quale si fa riferimento per individuare i servizi pubblici considerati essenziali, ed in essa si dispone:

-- al comma 1, che sono considerati servizi pubblici essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

-- al comma 2, che allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei servizi ivi elencati e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2; tra i quali (nell'ambito dello stesso comma 2, lettera a) si richiama "l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

- in base a ciò risulta che la biblioteca è un luogo della cultura, quale luogo della cultura è riconosciuto come soggetto che garantisce diritti costituzionalmente tutelati che si possono certamente individuare nei diritti all'istruzione e alla liberà di comunicazione, citati nella legge sopra riportata, ma anche in altri come la libertà di manifestazione del pensiero come libertà e diritto alla informazione, il diritto alla cultura e alla ricerca, affermati pure nella costituzione e che come tali, essendo il servizio bibliotecario strettamente funzionale ad essi, va considerato come servizio essenziale nella sua globalità, anche oltre alle accezioni che possano essere colte dal tenore letterale nella citata normativa in materia di diritto di sciopero, e ciò perché, come si rinviene anche in giurisprudenza (recentemente la Sentenza Cass. Civile, Sez. Lavoro 2 luglio 2019, n. 24633) sono essenziali i servizi aventi carattere di interesse generale ai sensi della Costituzione, e anzi l'elenco di cui al citato art. 1, comma 2, della L. 146/1990, non è tassativo ed è possibile quindi individuare come

servizi essenziali attività, non ricomprese nell’elenco stesso, dirette a garantire i diritti della persona di rilievo costituzionale;

Evidenziato inoltre che la nostra biblioteca è inserita, per adesione espressa del Comune (con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 1° luglio 2020, ma in continuità con l’adesione espressa dall’estinto comune di Roncone, sistema da più decenni), nell’ambito del Sistema Bibliotecario Trentino, previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m.i. ed è inquadrata nel Sistema bibliotecario trentino come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all’interazione sociale e come presidio irrinunciabile per la conservazione e la tutela del patrimonio librario e la sua valorizzazione, dove la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino, anche favorendo l’integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino, compresa la formazione e l’aggiornamento degli operatori del sistema basato oggi su un catalogo informatizzato attraverso il quale dalla biblioteca più comoda può accedere ad un patrimonio librario ed editoriale ingente;

- in questo ambito la biblioteca di Sella Giudicarie si pone come luogo di riferimento per la cittadinanza per l’accesso non soltanto al patrimonio librario della biblioteca, ma più vastamente alle risorse bibliografiche, documentarie e informative, dell’intero sistema bibliografico e più in generale di promozione della cultura, ed a tal fine, rispettando i fini assegnati dalla normativa provinciale e dal Regolamento comunale, stipula via via con la Provincia convenzioni che coordinano gli impegni reciproci della Provincia e del Comune nella gestione informatica del Catalogo Bibliografico Trentino, per l’aggiornamento, l’accesso ed utilizzo delle apparecchiature e delle infrastrutture, per favorire la diffusione dell’informazione catalografica nonché l’integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino e al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino;

Evidenziato che l’appartenenza della nostra biblioteca al Sistema bibliotecario trentino, pone in carico al Comune l’obbligo di garantire la funzionalità della biblioteca nell’ambito di un Sistema di servizio che va ben oltre l’ambito comunale, con grande vantaggio anche per la collettività locale, che soggiace ad una dettagliatissima disciplina con la deliberazione della Giunta provinciale n. 478, del 17 aprile 2020 di individuazione delle condizioni dell’adesione delle biblioteche provinciali al Sistema Bibliotecario Trentino e delle caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, delle biblioteche specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche, nonché delle competenze ed esperienze degli operatori, anche esterni, del sistema bibliotecario e degli ambiti e delle modalità delle attività di coordinamento della Provincia, e l’assunzione alla quale si intende procedere, anche per le caratteristiche ad essa propria, è elemento imprescindibile per garantire la qualità e l’effettività del Servizio secondo le direttive provinciali;

Evidenziato che rimangono ancora ad oggi del tutto attuali anche le considerazioni espresse dalla Giunta comunale, con la deliberazione n. 130 del 6 novembre 2020, alle quali si rinvia integralmente, con le quali sono state definite le ragioni per le quali l’assunzione debba riguardare la figura di Collaboratore bibliotecario della categoria C,

livello, evoluto, con orario di servizio a tempo pieno, per una corretta operatività della Biblioteca come Servizio pubblico, e per munire la biblioteca della professionalità del personale richiesti, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 478, del 17 aprile 2020;

Evidenziato che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 5 agosto 2021, il Consiglio comunale ha ripercorso le situazioni inerenti il Fabbisogno del personale per quest'anno e per il futuro approvando un aggiornamento alla dotazione organica del Comune, ed ha previsto espressamente al punto 8, che si proceda all'assunzione di un collaboratore bibliotecario di Categoria C, livello evoluto, per il quale era già in corso la procedura, con riferimento alla procedura oggetto della presente deliberazione;

Rilevato che attualmente il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 1° aprile 2021, e successive modificazioni, tra le quali particolarmente rilevante quella introdotta con la deliberazione n. 32 del 5 agosto 2021 permette l'assunzione;

Rilevato che è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24 giugno 2021;

Rilevato anche che l'assunzione trova adeguato presupposto

- nel Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021, in maniera collegata alla deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28 luglio 2021 che ha definito i criteri di valutazione del segretario e del Vicesegretario, in applicazione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, che prevede all'art. 51 che in sede di applicazione dell'art. 169 comma 3 – bis del D.lgs 267/2000 (ove si dispone, “ Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.,) i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali;

- e nelle modificazioni successive del Piano esecutivo di gestione;

- nella Programmazione pluriennale dei fabbisogni di personale - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 e nella dotazione organica facenti parte del Documento unico di programmazione, aggiornato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 5 agosto 2021, già trasmessa al il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 13 agosto 2021;

Rilevato, ai fini di poter procedere all'assunzione che risultano ottemperati gli obblighi discendenti, per quanto e per come applicabili in ambito locale rispetto all'ordinamento provinciale in materia di finanza locale, dalle disposizioni introdotte con l'art. 9 del Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016 n. 160;

Rilevato anche che è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. n. 66/2014;

Rilevato che nel quadro complessivo ordinamentale, che dipende principalmente dalla disciplina in materia contenuta nel Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e dalla legislazione provinciale non si rinvengono elementi ostativi all'assunzione;

Evidenziato che prima dell'assunzione si definirà l'orario di servizio tenuto conto anche delle indicazioni del Sindaco in base alle competenze in materia di orari degli uffici e dei pubblici servizi;

Ritenuto quindi con la presente di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale per procedere all'assunzione, alla quale, si intende addivenire a far data dal 13 dicembre 2021;

Evidenziato che per l'aspetto finanziario del trattamento economico nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso, e nella proiezione pluriennale sono stati predisposti gli stanziamenti necessari per far fronte alla spesa per la quale ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Testo unico degli Enti Locali, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

Vista la propria competenza in ottemperanza agli indirizzi per l'attività gestionale espressi dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale e della scelta da essa fatta circa la modalità qui seguita per la copertura del posto, che il Piano triennale dei fabbisogni del personale recentemente aggiornato ha riservato alla Giunta stessa;

Viste le competenze gestionali generali del segretario comunale, e quelle riferite all'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, ampiamente descritte nel Piano esecutivo di gestione e visto il Decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016;

Viste in particolare relativamente alla procedura di assunzione ed al contratto individuale di lavoro

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare il Titolo Terzo, l'art. 101 e l'art. 126;
- il Regolamento per le procedure di assunzione del personale nella versione aggiornata con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019 (con parziali modifiche con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2021);
- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale - per il triennio giuridico economico 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018, e l'Accordo di settore per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018, recepiti per presa d'atto con deliberazione della Giunta comunale numero 208 dell'8 novembre 2018;
- per quanto non superate e compatibili con le disposizioni delle fonti sopra citate le disposizioni del Regolamento organico del personale del Comune di Bondo, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale di Bondo n. 8 dell'8 marzo 2001, e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 7 ottobre 2014 (in materia di divieti,

incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di impieghi ed incarichi): ciò in esecuzione della L.R. 24 luglio 2015 n. 17, istitutiva del Comune di Sella Giudicarie che ha previsto nell'art. 9 comma 4, che sino a quando non entrino in vigore lo Statuto, e il Regolamento funzionale del Consiglio comunale, si applicano al nuovo Comune lo Statuto, il Regolamento del Consiglio e i regolamenti concernenti l'organizzazione interna del Comune di Bondo, disposizione che ancor oggi è applicabile dal momento che ancora non è stato introdotto un nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale proprio del Comune di Sella Giudicarie, pur precisando peraltro che di tale regolamento molte disposizioni rilevanti ai fini delle procedure di assunzione sono state abrogate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 dell'8 giugno 2017, quando è stato introdotto il regolamento per le procedure di assunzione del personale;

- viste anche le disposizioni applicative in materia di assunzioni degli Enti locali introdotte con deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 16 aprile 2021;

DETERMINA

1. Di assumere, per le motivazioni esposte in premessa la Signora Giuliana Filosi, a far data dal 13 dicembre 2021,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
e rapporto di lavoro con servizio a tempo pieno di 36 ore settimanali,
nella figura di Collaboratore Bibliotecario, di categoria C, livello Evoluto,
per la copertura del corrispondente posto attualmente risultante come Vacante, dell'Area 1, Servizio biblioteca, detto anche Biblioteca comunale Segreteria, ai fini di dare attuazione all'atto di Programmazione dei fabbisogni del personale 2021-2023 (Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 5 agosto 2021;

2. Di precisare che l'assunzione conseguendo ad una procedura di mobilità volontaria a scelta per le ragioni ampiamente esposte in premessa avviene alle seguenti condizioni

-- il rapporto di lavoro della dipendente attualmente in Servizio presso un'amministrazione comunale della Provincia di Trento, continua, senza interruzioni, con l'Amministrazione di destinazione di Sella Giudicarie e alla dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.

-- la dipendente è collocata nel ruolo dell'Amministrazione, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam, pari alla differenza tra la retribuzione fondamentale in godimento e quella nuova spettante

-- la persona trasferita a seguito di processo di mobilità è tenuta a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell'ammissione in servizio; la medesima persona è esente dall'obbligo del periodo di prova.

3. Di dare atto che, a quanto risulta la persona da assumere è inquadrata nella Categoria C, livello Evoluto, Collaboratore bibliotecario, con godimento della Prima posizione retributiva, e che relativamente a questa specifica assunzione, sussistono tutti i presupposti di programmazione e di assegnazioni di risorse attraverso il Piano esecutivo di gestione per sostenere la spesa nell'orizzonte temporale di tali documenti di programmazione economici finanziari, documenti che doverosamente andranno via via aggiornati assicurando le risorse necessarie a mantenere in essere il rapporto contrattuale;
4. Di riconoscere alla dipendente il seguente trattamento economico annuo lordo, fatte salve le eventuali diverse previsioni dei futuri contratti collettivi di lavoro:
 - stipendio tabellare Euro 16.164,00
 - assegno Euro 2.892,00
 - indennità integrativa speciale Euro 6.445,90
 - indennità vacanza contrattuale nella misura attualmente prevista dal C.C.P.L.
 - rateo tredicesima e indennità fine servizio nella misura di legge
 - eventuali altre voci previste dalla contrattazione collettiva;
5. Di stabilire che per la copertura della spesa va registrato impegno con l'assunzione direttamente a carico degli stanziamenti di bilancio relativi al Personale, ed in particolare ai Capitoli del Piano esecutivo di gestione di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregati 1 e 2, del Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021, e le successive modificazioni, ed ancora ai Capitoli disponibili per particolari necessità o che dovranno essere istituiti, fermo restando che gli stanziamento andranno regolarmente aggiornati e rinnovati per assolvere agli obblighi contrattuali inerenti il rapporto, in relazione anche all'evoluzione del trattamento economico;
6. Di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune avrà luogo con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l'assunzione del servizio entro la data stabilita, secondo lo schema allegato e parte integrante alla presente determinazione, semprechè non si abbiano modificazioni del termine di inizio per cause consentite dalla normativa vigente, o se ciò risultasse necessario a seguito di problematiche di notifica, od ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi, e con facoltà di aggiungere elementi di dettaglio che si ritengano comunque opportuni;
7. Di dare evidenza, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.